

Accordo di contrattazione decentrata integrativa fra Azienda e Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità:

“Criteri ripartizione del Fondo di Perequazione di cui all’art. 116 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019”

In data 13/07/2022, presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, sita in Via Fazio n. 30, presso la sala riunioni del 3° piano

- acquisito il parere favorevole di compatibilità economico finanziaria rilasciato dal Collegio Sindacale sull'ipotesi di Accordo di contrattazione decentrata integrativa “Criteri ripartizione del Fondo di Perequazione di cui all’art. 116 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019”, siglata il 21/01/2022, come da verbale n. 40 del 24/06/2022 conservato agli atti, la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità sottoscrivono in via definitiva l'Accordo di contrattazione decentrata integrativa di cui al testo allegato

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo (Presidente) Dott. Antonello Mazzone FIRMATO	ANAAO ASSOMED FIRMATO
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Franca Martelli	CIMO FIRMATO
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Maria Alessandra Massei	FASSID
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara Graverini FIRMATO	AAROI EMAC FIRMATO
Ufficio Relazioni sindacali Dott.ssa Alessandra Olivieri FIRMATO	FP CGIL FIRMATO
	FVM FIRMATO
	FESMED
	FEDERAZIONE CISL MEDICI FIRMATO
	ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
	UIL FPL

**Ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa
fra Azienda e Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità**

Criteri ripartizione del Fondo di Perequazione di cui all'art. 116 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019
--

La Spezia, 21/01/2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di GENNAIO alle ore 10:30 presso la sede legale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 sita in Via Fazio n. 30, ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda le Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Al termine di ampia ed approfondita discussione

SI DÀ ATTO CHE:

- l'art. 5 comma 2 lett e) del D.P.C.M. 27/03/2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale", sancisce che *"i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie"*;
- la sopra citata disposizione prevede pertanto la costituzione di due distinti Fondi, uno per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio di ALPI, ed uno per le restanti categorie, da intendersi come i Dirigenti appartenenti alla ex Area III, con riferimento alla Dirigenza Sanitaria;
- l'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 preclude lo svolgimento della libera professione ai Dirigenti assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza; rientrano pertanto nella preclusione le Strutture del Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'art. 7 comma 5 lett. d) del C.C.N.L Area Sanità siglato il 19/12/2019 prevede quale materia di contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attribuzione ai Dirigenti interessati dei proventi dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI);
- l'art. 116 del medesimo C.C.N.L. recante "Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi" dell'ALPI, al comma 2 lett. i) stabilisce che nella fissazione delle tariffe deve tenersi conto, tra le altre, di una quota da attribuire ai Dirigenti interessati come definito dalla contrattazione integrativa, e che alla ripartizione del Fondo previsto dal già citato D.P.C.M. 27/03/2000 non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;
- i Contratti Integrativi aziendali siglati per la Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza Sanitaria in data 20/05/2020 hanno individuato criteri di ripartizione del Fondo di Perequazione esclusivamente per il periodo 2017/2019.

E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Campo di applicazione

Le premesse si intendono richiamate e rappresentano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Integrativo, sottoscritto in applicazione dell'art. 7 e dell'art. 116 del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019.

Sono considerate Attività Libero Professionali Intramoenia (di seguito "ALPI") tutte le attività previste dall' art. 115 del citato C.C.N.L., nonché quelle di cui all'art. 117, fatta eccezione per quelle

di cui al comma 7, nel caso in cui sia stato chiesto di considerare l'attività come obiettivo prestazionale incentivato.

ARTICOLO 2

Utilizzo del Fondo

Il Fondo di Perequazione, alimentato dall'accantonamento annuo di una quota della massa dei proventi dell'ALPI (al netto delle quote per l'Azienda), ha finalità perequative nei confronti delle discipline mediche, veterinarie e sanitarie non mediche che sono impedito o hanno una limitata possibilità di esercizio della ALPI per esclusioni previste da disposizioni normative, come nel caso di esercizio di funzioni ispettive di vigilanza, controllo e polizia giudiziaria (D.Lgs. n. 81/2008).

Vista la finalità perequativa del Fondo di cui al comma 1, si ritiene di includere anche Dirigenti che, pur non appartenendo alle discipline individuate nel presente accordo, non accedono alla ALPI, ovvero hanno limitate possibilità di accedere a seguito di set organizzativi che limitano ex se l'ALPI.

Nella contabilità aziendale - conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 lett e) del D.P.C.M. 27/03/2000 - è previsto un accantonamento destinato al personale inquadrato nella Dirigenza Medica e Veterinaria, ed uno relativo al personale della Dirigenza Sanitaria.

Vista la finalità perequativa dei Fondi in argomento, si stabilisce di:

- A. individuare quali beneficiari del Fondo della Dirigenza Medica e Veterinaria i Dirigenti assegnati alle seguenti Strutture aziendali, ove insistono le discipline aventi diritto perché con limitato accesso alla libera professione:
- Anestesia e Rianimazione
 - Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
 - Direzione Medica di P.O./Sanitaria
 - Dipartimento di Prevenzione
 - Strutture con incarichi di consulenza in Staff alla Direzione
 - Dipartimento Cure Primarie
- B. individuare quali beneficiari del Fondo della Dirigenza Sanitaria i seguenti profili professionali, aventi limitato accesso alla libera professione:
- Farmacisti
 - Fisici
 - Biologi
 - Chimici

I Dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al Fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione.

Sono in ogni caso esclusi da ogni ripartizione del Fondo di Perequazione i Dirigenti:

- con rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto;
- a rapporto di lavoro non esclusivo;
- che non abbiano raggiunto, annualmente, almeno il 70% degli obiettivi assegnati in sede di budget;
- che non abbiano assolto, nell'anno di riferimento, l'intero debito orario contrattualmente previsto;
- che, a vario titolo, abbiano percepito nel corso dell'anno di riferimento compensi di cui all'art. 115 ed all'art. 117 (con esclusione del comma 7 nel caso in cui sia stato chiesto di considerare l'attività come obiettivo prestazionale incentivato, ivi compresi i corrispettivi di cui all'art. 1 comma 526 e ss. Legge n. 145/2018 per certificazioni mediche rese per conto dell'INAIL),

C.C.N.L. 19/12/2019, o fiscalmente equiparati, per importi superiori al seguente importo soglia: Euro 1.500,00.

Il Fondo di Perequazione dovrà essere ripartito fra gli aventi diritto in rapporto alla effettiva presenza in servizio su base annua; pertanto, la cifra risultante dal calcolo applicato sarà decurtata in proporzione alle eventuali assenze effettuate, fatta eccezione per le ferie e i periodi di riposo biologico.

Per gli anni 2020 e 2021 si stabilisce altresì di non considerare come assenza i periodi di infortunio sul lavoro per aver contratto il COVID-19.

Atteso che le competenze spettanti ai destinatari del presente accordo non costituiscono retribuzione di prestazione lavorativa, bensì indennità economica compensativa di una limitazione di esercizio di attività libero-professionale, non opera il dettato di cui all'art. 7 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*. Pertanto, a fronte della erogazione delle quote non è preteso alcun debito orario aggiuntivo, non essendo previsto nelle specifiche norme in premessa richiamate. E' comunque condizione per l'accesso al fondo l'assolvimento, nell'anno di competenza, dell'intero debito orario contrattualmente previsto.

ARTICOLO 3

Ammontare del Fondo e quota media annua

L'Azienda si impegna a rendere noto l'ammontare del Fondo di Perequazione a seguito della chiusura di ogni esercizio, e della conseguente contabilizzazione a Bilancio. Tale ammontare sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali dell'Area Sanità titolari della contrattazione integrativa tramite apposita informativa, preventiva rispetto alla distribuzione delle quote.

L'Azienda si impegna altresì a rendere noto, contestualmente, l'ammontare delle "quote medie annue percepite" dai Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari che espletano ALPI. Per "quota media annua percepita" si intende la media matematica derivante dal totale dei compensi corrisposti, nell'anno di riferimento, a titolo di ALPI ai Dirigenti della ex Area IV ed ex Area III, diviso per il numero dei Dirigenti stessi delle medesime.

ARTICOLO 4

Tempi di pagamento

L'Azienda si impegna a distribuire le quote spettanti ai destinatari del presente accordo - al lordo di oneri sociali a carico dell'Ente e dell'IRAP - nella busta paga del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per la riscossione dei proventi. In prima applicazione, con riferimento alla liquidazione del Fondo di Perequazione anno 2020, l'Azienda si impegna a provvedere nella prima busta paga utile successivamente alla sottoscrizione in via definitiva del presente accordo.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente accordo ha decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal giorno della sua sottoscrizione in via definitiva, si applica a decorrere dalla distribuzione del Fondo di perequazione anno 2020, e si intende vigente fino alla stipula di un nuovo accordo integrativo disciplinante la specifica materia.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o C.C.N.L..

Letto, confermato e sottoscritto,

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo Dott. Antonello Mazzone FIRMATO	ANAAO ASSOMED FIRMATO
Il Direttore Sanitario Dott.ssa Franca Martelli	CIMO
Il Direttore Sociosanitario Dott.ssa Maria Alessandra Massei	FASSID
Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane Dott.ssa Barbara Graverini FIRMATO	AAROI EMAC FIRMATO
Ufficio Relazioni sindacali Dott.ssa Alessandra Olivieri FIRMATO	FP CGIL
	FVM FIRMATO
	FESMED
	FEDERAZIONE CISL MEDICI FIRMATO
	ANPO ASCOTI FIALS MEDICI
	UIL FPL